



**Università
degli Studi
di Palermo**

RASSEGNA NORMATIVA GENNAIO 2024

dott.ssa Daniela Vassiliadis
dott. Francesco Cannarozzo

1. NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2024, N. 1 - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Sinteticamente, le disposizioni introducono norme dirette a modificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta, nonché la relativa modulistica, ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi, con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze dei pagamenti e delle dichiarazioni.

- ❖ Tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA potranno avvalersi della dichiarazione dei redditi semplificata; in particolare, i contribuenti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, potranno (come i contribuenti privi di sostituto d'imposta) chiedere direttamente il rimborso IRPEF all'Agenzia delle Entrate nonché effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24;
- ❖ Si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, ovvero quelle che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni;
- ❖ I sostituti d'imposta sono ora esonerati dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Viene anticipato di due mesi l'invio di alcune dichiarazioni, in particolare fissando al 30 settembre, in luogo della data del 30 novembre attualmente prevista, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP; dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES potranno essere presentate a partire dal 1° aprile;
- ❖ Dal 2024 l'Agenzia delle entrate renderà disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione. (**GU Serie Generale n. 9 del 12-01-2024**)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 GENNAIO 2024 - Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'art.1 comma 1, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'incremento dello 0,98% degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, in vigore alla data del 1° gennaio 2022. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza (**GU Serie Generale n. 13 del 17-01-2024**)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 NOVEMBRE 2023 - Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.

Il decreto ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.

In particolare, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, le amministrazioni interessate devono equiparare le aree e le categorie delle PA di provenienza e destinazione, mediante il confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

Inoltre, la corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito dell'area o categoria di inquadramento giuridico deve essere individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all'atto del trasferimento, e quello dell'amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l'importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Al dipendente trasferito deve essere poi attribuito un trattamento economico pari alla somma della retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento ed un differenziale stipendiale



individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione.

Nel caso di mobilità volontaria, si applica il comma 2-*quinqües* dell'articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ossia: salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'Amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa Amministrazione.

Per altre forme di mobilità, i dipendenti trasferiti mantengono invece il trattamento economico fondamentale e accessorio più favorevole e la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza. (**GU Serie Generale n. 20 del 25-01-2024**)



2. GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - SENTENZA 28 DICEMBRE 2023, N. 36197 - In un giudizio promosso dal dipendente stabilizzato di un ente pubblico per ottenere, ai fini degli scatti stipendiali, il riconoscimento dell'anzianità pregressa nell'ambito di una serie di contratti a termine, la sezione lavoro della Corte, essendo stata eccepita la prescrizione degli scatti maturati nel periodo di precariato, aveva proposto alle sezioni unite una rimeditazione del tema della decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego alla luce dell'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia.

Le sezioni unite della Corte hanno optato ancora una volta per la conferma della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto o dalla sua cessazione, per i diritti che da essa traggono origine: *“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.*

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 15 GENNAIO 2024, N. 503 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, non lo trasforma in una gara, né abilita i soggetti che non siano stati prescelti a contestare le valutazioni dell'Amministrazione circa la rispondenza delle offerte alle proprie esigenze.

T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. II-BIS - SENTENZA 3 GENNAIO 2024, N. 140 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) è nulla - per violazione dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) - la clausola del disciplinare di gara che preveda il mancato espletamento del sopralluogo quale causa di esclusione



del concorrente; 2) in caso di appalto integrato, è illegittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che nella propria offerta non abbia indicato il progettista incaricato di redigere il progetto esecutivo, trattandosi di omissione sanabile mediante soccorso istruttorio.

T.A.R. CAMPANIA (NAPOLI), SEZ. IV - SENTENZA 5 GENNAIO 2024 N. 132 -

L'iscrizione nel casellario informatico è efficace, perché dà luogo a effetti escludenti, solo per il periodo corrispondente alla durata della sanzione interdittiva inflitta dall'ANAC, pur se tali effetti possono essere fatti valere anche dopo, "ora per allora", quando la verifica da parte delle Stazioni Appaltanti è eseguita dopo lo spirare del termine di interdizione.

È possibile escludere l'impresa raggiunta dal provvedimento di iscrizione nel casellario informatico anche oltre l'aggiudicazione. Dall'art. 80, comma 5, lett. *f-ter* e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 si ricava che l'operatore economico deve essere escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara. La sanzione non produce un mero effetto preclusivo, bensì espulsivo. Invero, il comma 6 prevede che l'esclusione degli operatori economici privi dei requisiti di partecipazione possa intervenire in qualunque momento della procedura, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura stesso. Inoltre, la lett. *f-ter* nel prevedere che *"Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico"*, da un lato preclude l'ultrattività della sanzione, dall'altro, però, ne conferma in modo inequivoco la natura di motivo di esclusione che produce i propri effetti nelle procedure in corso, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva all'aggiudicazione, della società destinataria della sanzione.



Università degli Studi di Palermo

Servizio Speciale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Privacy e Regolamenti di Ateneo

Responsabile Avv. Maurizio Faraci